

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Marco CATALANO Presidente f.f.

Riccardo PATUMI Consigliere – relatore

Andrea GIORDANO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46157 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di **FORNACIARI Annarita**, nata a Correggio (RE) il 16.2.1959, c.f. FRNNRT59B56D037A, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Pontiroli;

**Visto** l'atto di citazione;

**Visti** gli altri atti e documenti di causa;

**Uditi**, nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2024, tenuta con l'assistenza della segretaria dott.ssa Roberta Onorati, il relatore consigliere Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Guida lorio e l'avvocato Elena Pontiroli per la convenuta;

**FATTO**

1. Con **atto di citazione** depositato in data 13 settembre 2023, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio la dottoressa Annarita Fornaciari, dirigente

**SENT. N. 22/2024/R**

del Servizio risorse economiche e finanziarie dell'AUSL Reggio Emilia, chiedendone la condanna al danno che avrebbe cagionato all'Amministrazione di appartenenza per la mancata attivazione delle procedure di riscossione dei canoni dovuti a quest'ultima dalla SIRIO spa, concessionaria dei servizi di bar, piccola ristorazione e rivendita dei giornali all'interno degli ospedali di Guastalla e Montecchio Emilia, nel periodo dal 2014 al 2016.

Il procedimento è stato avviato a seguito dell'annotazione n. 150685, del 4.5.2023 con la quale la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico finanziaria di Ravenna, ha segnalato alla Procura contabile regionale le condotte sopra evidenziate, rilevate nell'ambito di un procedimento penale radicato presso la Procura della Repubblica di Ravenna, alla cui base, vi erano state verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza a carico della SIRIO spa, in concordato preventivo dal 29.7.2022. Era emerso che tale società aveva maturato, al 31.12.2021, un rilevante debito nei confronti dell'AUSL Reggio Emilia e che, nonostante già dal 2014 la medesima avesse interrotto i pagamenti delle fatture relative ai canoni di concessione dovuti e ai riaddebiti dei costi relativi alle utenze, l'AUSL creditrice si era attivata per recuperare le somme in questione solo a seguito dell'avvio della procedura di concordato preventivo davanti al Tribunale di Ravenna; ciò, mediante presentazione, in data 23.8.2022, di una dichiarazione di credito con allegate le fatture non saldate.

A monte della vicenda si pone il contratto di concessione, stipulato in data 26.11.2007, con il quale l'AUSL di Reggio Emilia aveva affidato alla SIRIO spa la gestione dei punti vendita sopra menzionati per un canone novennale

**SENT. N. 22/2024/R**

di 2.763.000,00 euro più IVA al 20%, quindi pari a 3.315.600,00 euro, con previsione della ripartizione del canone in rate semestrali e corresponsione di interessi in caso di ritardi, nonché con la possibilità, prevista in favore dell'AUSL, di risoluzione del contratto a fronte di almeno due ritardi superiori a trenta giorni e diritto di rivalsa sulla cauzione prestata dal concessionario.

L'esposizione debitoria della SIRIO spa nei confronti dell'AUSL di Reggio Emilia per canoni dovuti e insoluti relativi al periodo 2014-2016 e per i riaddebiti delle utenze, afferma la Procura regionale contabile, risultava in modo chiaro dagli atti del Servizio risorse economiche e finanziarie dell'Azienda, c.d. "Ufficio entrate", istituzionalmente competente per la riscossione dei crediti e per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva degli stessi.

La dottoressa Annarita Fornaciari, dirigente del Servizio risorse economiche e finanziarie dell'AUSL di Reggio Emilia dal marzo 2015 a tutto il mese di agosto del 2021 (momento del suo pensionamento), aveva conoscenza della situazione debitoria di SIRIO spa; lo dimostra la circostanza che in due occasioni, la prima in data 27.2.2018, la seconda in data 25.2.2021, aveva rendicontato, in riscontro a specifiche richieste pervenute dalla medesima SIRIO spa e dalla società da questa incaricata della revisione dei bilanci di esercizio, l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dall'AUSL di Reggio Emilia nei confronti della SIRIO, relativo al periodo tra il 2014 e il 2016, indicando anche l'importo complessivo, pari a 1.093.462,79 euro.

Dalle indagini della Guardia di Finanza è, inoltre, emerso che la dott.ssa Annarita Fornaciari avrebbe dato indicazione ai propri collaboratori di soprassedere rispetto all'iscrizione a ruolo dei crediti dell'AUSL nei confronti

**SENT. N. 22/2024/R**

di SIRIO spa; né è stata mai escussa la polizza fideiussoria, di 276.300,00 euro, la cui scadenza era prevista sei mesi dopo il termine della concessione e che, tuttavia, è stata inviata al macero nel 2019, in ottemperanza alle previsioni di scarto in vigore per l'AUSL in questione.

A seguito di un invito a dedurre fatto notificare all'odierna convenuta, quest'ultima ha depositato deduzioni scritte e si è svolta la sua audizione personale, ma la Procura ha ritenuto le sue argomentazioni non sufficienti a superare la contestazione di responsabilità. Pertanto, le ha fatto notificare l'atto di citazione per l'odierno giudizio, rideterminando parzialmente, tuttavia, il danno contestato.

La Procura regionale ritiene che la dott.ssa Annarita Fornaciari si sia resa responsabile di una ingiustificata inerzia dal mese di marzo 2015 all'agosto 2021 non avviando, tramite il servizio da lei diretto, le procedure necessarie a riscuotere i crediti (oltre ai relativi interessi e alle previste penali) vantati dall'AUSL Reggio Emilia nei confronti della SIRIO spa, crediti che presentavano i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

Secondo la Procura, la mancata attivazione delle procedure che avrebbero permesso all'Azienda di riscuotere tali crediti sarebbe da ricondurre alla dott.ssa Annarita Fornaciari, dirigente del Servizio gestione risorse economiche e finanziarie, istituzionalmente competente a gestire le entrate, tra le quali i crediti insoluti dall'AUSL Reggio Emilia; ciò risulta anche da due regolamenti aziendali approvati con altrettante delibere del Direttore generale.

In particolare, la delibera n. 558/1999 prevede espressamente che il Servizio gestione risorse economiche e finanziarie dell'AUSL, dopo due solleciti bonari, da emettersi a distanza di tre mesi l'uno dall'altro, attivi le procedure

**SENT. N. 22/2024/R**

coattive di riscossione del credito con applicazione degli interessi e delle spese; decorsi ulteriori tre mesi dalla spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno del secondo sollecito al debitore, il servizio sopra menzionato deve procedere all'iscrizione a ruolo del credito e a renderlo esecutivo con firma del responsabile del servizio, ai fini dell'emissione della cartella esattoriale.

L'inerzia della convenuta si è protratta dal marzo 2015 all'agosto 2021, quando è cessata dall'incarico per pensionamento, ed è stata conseguente a una sua consapevole decisione assunta in ragione delle difficoltà economiche nelle quali versava la SIRIO spa. Tale decisione è da ritenersi secondo l'Attore del tutto illegittima, in quanto la dirigente in argomento non avrebbe avuto alcun margine di discrezionalità nel decidere se attivarsi o meno per riscuotere i crediti vantati dall'AUSL di Reggio Emilia.

Aggiunge Parte attrice che la situazione economico-patrimoniale della Sirio, evidenziata dai bilanci, era positiva a tutto il 2018, con le prime difficoltà che si sarebbero manifestate solo a partire dalla seconda metà del 2019; ne conseguirebbe che se la dottoressa Annarita Fornaciari avesse tempestivamente attivato nei confronti della menzionata società le azioni extragiudiziali e/o giudiziali intese alla riscossione dei crediti dell'AUSL di Reggio Emilia, questi ultimi sarebbero stati con ogni probabilità realizzati.

Attualmente, aggiunge la Procura contabile, le possibilità di realizzo dei crediti dell'AUSL di Reggio Emilia risultano, invece, molto ridotte, in quanto chirografari; ovviamente, degli effettivi recuperi si terrà conto in sede di esecuzione della sentenza di condanna.

La condotta dell'odierna convenuta, in assenza agli atti di elementi idonei a

**SENT. N. 22/2024/R**

consentire una contestazione di responsabilità a titolo di dolo, è ritenuta dalla Procura regionale connotata da colpa grave. In particolare, per avere omesso di avviare le procedure di riscossione o, comunque, azioni finalizzate a cautelare l'AUSL di Reggio Emilia, per esempio facendo prestare alla SIRIO, a fronte dei ritardi nei pagamenti, idonee garanzie, invece di lasciare che il rischio ricadesse interamente sul proprio ente.

La Procura contabile, comunque, rileva *“talune non marginali deficienze organizzative interne all'Azienda danneggiata - legate essenzialmente al mancato funzionamento nella fattispecie oggetto di giudizio, da un lato, di controlli interni volti ad assicurare la tempestività delle attività di riscossione (capaci di intercettare eventuali violazioni dei relativi termini) e, dall'altro, dei canali di comunicazione tra i responsabili dei Servizi che curarono l'esecuzione contrattuale e quelli chiamati a gestire la fase successiva”*, che considera meritevoli di *“doverosa considerazione”*, in quanto indicative di un concorso colposo del soggetto danneggiato nella causazione del danno.

Ritiene che nel considerare il *quantum* del danno da imputare alla convenuta si debba tenere altresì conto che *“l'inerzia del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell'AUSL di Reggio Emilia si protrasse ulteriormente per quasi un anno dopo la cessazione dal servizio (per pensionamento) della dottoressa FORNACIARI e che anche il dirigente del Servizio Gestione Economiche e Finanziarie subentrante, peraltro operante in piena emergenza da covid 19, omise di attivare immediatamente i crediti dell'Azienda verso SIRIO S.p.a.”*.

Nel rassegnare le **conclusioni**, la Procura regionale chiede, per quanto sopra esposto, la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'AUSL di

**SENT. N. 22/2024/R**

Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del danno erariale, di 1.000.000,00 di euro, oltre alla rivalutazione monetaria dal mese di marzo del 2017, agli interessi legali sino al soddisfo e alle spese di giudizio.

**2. La convenuta si è costituita** depositando una memoria in data 22 dicembre 2023.

Preliminarmente, ricorda che il Procuratore con l'atto di citazione ha riconosciuto le non marginali deficienze organizzative interne all'Azienda danneggiata, legate al mancato funzionamento da un lato di controlli interni volti ad assicurare la tempestività delle attività di riscossione e, dall'altro, dei canali di comunicazione tra i responsabili dei servizi che curarono l'esecuzione contrattuale e quelli chiamati a gestirne la fase successiva, ritenendole meritevoli di considerazione in quanto indicative di un concorso colposo del soggetto danneggiato nella causazione del danno. Inoltre, Parte Attrice ha riconosciuto che l'inerzia del Servizio gestione risorse economiche e finanziarie dell'AUSL di Reggio Emilia si protrasse ulteriormente per quasi un anno dopo la cessazione dal servizio per pensionamento della dottoressa Annarita Fornaciari, in tal modo ammettendo che il danno prospettato non discenderebbe da una responsabilità esclusiva della convenuta.

Nell'espone i fatti innanzitutto ricorda che la Sirio spa si era aggiudicata nel 2007 la gestione dei servizi bar, piccola ristorazione e rivendita giornali all'interno degli ospedali di Guastalla e Montecchio Emilia, a fronte della corresponsione di un canone annuale pari ad 368.400,00 euro per 9 anni, per un totale di 3.315.600,00 euro; ciò, offrendo una maggiorazione di oltre il 70% rispetto al canone minimo annuo previsto dal capitolato speciale e posto a base di gara. Già a un anno dall'inizio dell'erogazione del servizio, la Sirio spa

**SENT. N. 22/2024/R**

aveva segnalato che l'offerta economica presentata per l'aggiudicazione alla concessione si era dimostrata sovradimensionata al reale volume di attività realizzabile, chiedendo una revisione del canone.

I solleciti per ritardati pagamenti erano stati effettuati dal servizio diretto dalla dott.ssa Annarita Fornaciari fino al 2011, poi erano stati interrotti sulla base di un'indicazione, afferma la difesa della ricorrente, "fornita, verosimilmente dai Servizi competenti al monitoraggio dell'esecuzione del contratto", in quanto la Sirio spa continuava ad eseguire i pagamenti dovuti, ancorché non puntualmente e regolarmente. La difesa aggiunge che interlocuzioni in merito allo stato dei pagamenti da parte della SIRIO spa sarebbero intervenute tra la dott.ssa Annarita Fornaciari e una delle dirigenti del Servizio attività legali. La convenuta avrebbe altresì informato sia i vertici dell'Azienda che l'organo di revisione, tanto che aveva chiesto alla SIRIO spa di confermare direttamente al Collegio sindacale il saldo del credito in favore dell'AUSL.

Aggiunge, la difesa della convenuta, che alla scadenza del contratto la SIRIO spa aveva comunque versato all'AUSL di Reggio Emilia 2.222.137,21 euro, a fronte di un importo posto a base di gara di 1.944.000,00 euro.

Sostiene che non era stato trasmesso al Servizio risorse economiche e finanziarie il capitolato speciale relativo alla concessione, il quale, come la dott.ssa Fornaciari avrebbe appreso solo una volta ricevuto l'invito a dedurre, prevedeva l'applicazione di penali e, in caso di ritardato pagamento, interessi.

Ricorda che alla scadenza del contratto la polizza fideiussoria non è stata escussa.

La crisi della SIRIO spa risalirebbe al 2015. Evidenzia che la società in argomento aveva ottenuto concessioni e accumulato debiti rilevanti anche nei

**SENT. N. 22/2024/R**

confronti di molte altre aziende sanitarie; ne consegue che il recupero coattivo non avrebbe consentito di incamerare la somma della quale la SIRIO spa era debitrice, ma, sostiene, "solo pochi spiccioli".

In diritto, la difesa dell'odierna convenuta afferma che, contrariamente a quanto ipotizzato nell'atto di citazione, né il monitoraggio dei pagamenti, né l'applicazione di penali, né la richiesta di interessi, né l'escussione della polizza fideiussoria, sono attività affidate al Servizio gestione risorse economiche e finanziarie. A supporto, cita le linee guida del 2011 per l'applicazione del Regolamento appalti relativamente agli affidamenti per forniture e servizi, in particolare ove le stesse intestano la vigilanza e il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti alla figura del Direttore dell'esecuzione del contratto, al quale è anche attribuito il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione.

Il Servizio risorse economiche e finanziarie, per poter correttamente curare la riscossione delle diverse entrate, avrebbe infatti bisogno dell'impulso e del supporto dei diversi servizi ai quali è demandata (per espressa previsione delle citate linee guida) la vigilanza e il monitoraggio in merito all'esecuzione dei contratti. Ne consegue, secondo la difesa, che non spettava al Servizio risorse economiche e finanziarie monitorare la regolarità dei pagamenti, stabilire l'applicazione degli interessi o delle penali, o concedere una diversa modalità di corresponsione del canone.

Il Servizio risorse economiche e finanziarie avrebbe avuto solo il compito di emettere le fatture una volta ricevuti i pagamenti del canone. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'Accusa, le fatture non sarebbero state emesse in ritardo traducendosi in una dilazione di pagamento, in quanto non

**SENT. N. 22/2024/R**

erano fatture ad emissione anticipata. Da ciò, inoltre, consegue che gli interessi decorrevano dal ritardato pagamento dei canoni e non dal momento dell'emissione delle fatture.

Si sarebbero dovuti attivare per dare impulso alla procedura di recupero, quindi, i Servizi approvvigionamenti e logistico alberghiero, in quanto responsabili della corretta esecuzione del contratto, individuati rispettivamente come Responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) in relazione alla predetta concessione. Il Servizio diretto dalla dott.ssa Fornaciari, invece, poteva solo gestire in autonomia la fase relativa ai solleciti (non più inviati in esecuzione di una direttiva ricevuta in tal senso). Inoltre, erano a conoscenza della situazione debitoria sia l'Ufficio attività legali, sia i vertici dell'azienda; oltre che, come detto, il Collegio sindacale. Peraltro, l'inerzia si protrasse per oltre un anno dopo che la dott.ssa Fornaciari cessò dal servizio.

In ogni caso, a seguito di una procedura di recupero coattivo si sarebbe potuto recuperare solo una minima parte del credito vantato, in ragione della rilevanza dell'importo di tale credito, nonché della situazione di crisi della SIRIO spa. Di tutti questi apporti la Procura, secondo la difesa della convenuta, avrebbe tenuto conto solo in minima parte nel quantificare il danno risarcibile.

A quanto sopra la difesa aggiunge che un solo funzionario, peraltro part-time, era stato assegnato dall'organizzazione aziendale a curare la gestione del credito attraverso la riscossione coattiva e afferma che nell'anno 2019 erano stati avviati oltre 8.000 recuperi coattivi.

Dal quadro sopra descritto deriverebbe altresì l'assenza di colpa grave nella

**SENT. N. 22/2024/R**

condotta della convenuta, anche per il concorrere di alcune circostanze: nel periodo in argomento si stavano ridefinendo le Aziende sanitarie del territorio mediante un processo molto complesso con fusione per incorporazione di un'Azienda Sanitaria ad opera di un'altra, completato nel 2017; con l'emergenza COVID era stata inserita in un gruppo di lavoro che gestiva l'urgenza per l'acquisto di dispositivi salvavita non reperibili sul mercato nazionale; un complicato contenzioso con società di factoring, conclusosi molto favorevolmente per l'AUSL di Reggio Emilia.

**Concludendo**, il difensore della dott.ssa Annarita Fornaciari domanda:

- in via principale, l'assoluzione della convenuta;
- in subordine, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno caratterizzato la vicenda, un adeguato uso del potere riduttivo.

**3.** Nel corso dell'**udienza del 24 gennaio 2024**, la Procura regionale ha affermato che le attività di recupero coattivo sono istituzionalmente affidate all'iniziativa del Dirigente del Servizio risorse economiche e finanziarie, senza bisogno di input.

Il difensore della convenuta ha invece evidenziato, tra l'altro, la necessità che gli altri servizi collaborino con il servizio che era diretto dalla dottoressa Annarita Fornaciari, che non poteva materialmente seguire tutte le numerose attività di entrate dell'AUSL di Reggio Emilia. Rileva, altresì, come la Procura contabile, nel considerare l'apporto causale dei soggetti non convenuti, si sia limitata a non chiedere alla propria assistita gli interessi.

Le parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le argomentazioni in atti, insistendo per le conclusioni.

**DIRITTO**

1. La domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito esposti.

1.1. La **condotta** della convenuta, che ha omesso di attivarsi per la riscossione dei crediti vantati dalla AUSL rispetto alla SIRIO spa è chiaramente **antigiuridica**, a prescindere dalle omissioni nelle quali sono incorsi altri soggetti; queste ultime devono essere valutate, ma al limitato fine di stabilirne l'apporto causale.

La dottoressa Fornaciari, in qualità di Dirigente il Servizio gestione economiche e finanziarie, infatti, era il soggetto sul quale più di ogni altro ricadeva la responsabilità di attivarsi per il recupero dei crediti vantati nei confronti della SIRIO dei quali, come visto, era a conoscenza, come documentato in atti; ciò, anche a prescindere da un input esterno.

Significativo, in tal senso, quanto stabilito dalla delibera n. 558/1999 che disciplina in modo espresso ed articolato la condotta che il Servizio gestione risorse economiche e finanziarie dell'AUSL deve tenere per riscuotere i crediti in presenza di morosità; ne consegue che non è lasciato alcun margine di discrezionalità al servizio in analisi e, per esso, alla sua responsabile. È vero che il Direttore dell'esecuzione del contratto, come evidenziato nelle linee guida del 2011, svolge il controllo tecnico-contabile sulla regolare esecuzione del contratto, ma nella situazione oggetto dell'odierno giudizio la dirigente del Servizio risorse economiche e finanziarie era a conoscenza della morosità della SIRIO spa; ne consegue che comunque avrebbe dovuto e potuto attivarsi.

1.2. Dalla suddetta condotta è conseguito per l'Amministrazione di appartenenza un **danno da mancate entrate** per i canoni non corrisposti (oltre agli interessi legali) e i c.d. ri-addebiti relativi ai costi per utenze anticipati

dall'AUSL di Reggio Emilia, in quanto eventuali azioni di recupero avrebbero consentito di evitarlo.

**1.3. L'elemento psicologico** che ha caratterizzato la condotta della convenuta dev'essere individuato nella colpa grave, non emergendo dagli atti, come evidenziato dalla Procura regionale, alcun elemento per poter ipotizzare una condotta dolosa.

La gravità della colpa consegue alla circostanza che è provato che la convenuta era a conoscenza degli omessi pagamenti dei canoni, situazione a fronte della quale non ha assunto nessuna iniziativa finalizzata al recupero delle somme, inerzia protrattasi per un considerevole lasso di tempo. È evidente come un simile comportamento, di assoluta trascuratezza, si sia discostato notevolmente da un canone minimo di diligenza che ci si può aspettare da un dirigente di un ufficio entrate, il quale, in quanto tale, non può omettere di azionare le procedure per la riscossione dei crediti, soprattutto quando di ingente valore e a fronte di un'inerzia del debitore protratta nel tempo. A ciò deve aggiungersi la difficile situazione economico-patrimoniale della Sirio che, a maggior ragione, l'avrebbe dovuta indurre alla massima attenzione.

**2. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'an, dev'essere verificata la determinazione del danno risarcibile** operata dalla Procura.

Il danno subito dall'AUSL Reggio Emilia è stato quantificato dalla Procura regionale in 1.768.010,67 euro pari ai canoni insoluti (1.093.462,79 euro), oltre agli interessi legali (674.547,88 euro); l'IVA, invece, è stata recuperata mediante compensazione.

Il calcolo di cui sopra correttamente non tiene conto né della circostanza che

**SENT. N. 22/2024/R**

il canone per i servizi resi dalla SIRIO spa era stato pattuito in un importo elevato, in quanto quello che rileva è l'importo esigibile dalla menzionata società, né delle possibili difficoltà, non provate da parte resistente, che l'Azienda sanitaria avrebbe incontrato qualora si fosse attivata per il recupero coattivo.

Tuttavia, questo Collegio concorda con la Procura lì ove evidenzia, come riportato nella parte in fatto, le deficienze organizzative interne all'AUSL danneggiata, e rileva il protrarsi dell'inerzia anche dopo la cessazione dal servizio dell'odierna convenuta.

Non possono essere prese in considerazione, invece, le indicazioni di soprassedere che, secondo la difesa della convenuta, quest'ultima avrebbe ricevuto, in quanto si tratta di affermazioni sprovviste di qualsivoglia documentazione a supporto. Allo stesso modo, non incide sulla posizione della dott.ssa Fornaciari la perdita della cauzione definitiva, avviata al macero, in quanto è evidente che se quest'ultima avesse segnalato le inadempienze della SIRIO spa, tale documentazione non sarebbe stata distrutta.

La Procura contabile dopo aver evidenziato le circostanze di cui sopra e averle ritenute meritevoli di considerazione, ne fa conseguire una riduzione del *quantum* risarcitorio richiesto limitata agli interessi.

Questo Collegio, in proposito, ritiene di poter considerare i fattori sopra esposti, fino a ricondurre l'apporto causale della convenuta al 50% del danno complessivamente subito dall'AUSL di Reggio Emilia (che sarebbe pari a un totale di 884.005,33 euro).

Rispetto alla quota di danno causalmente imputabile alla convenuta, come sopra determinata, questo Collegio ritiene tuttavia di poter far uso del potere

riduttivo.

L'impegno della convenuta in numerose altre attività particolarmente delicate e strategiche per la AUSL di Reggio Emilia, e comunque l'elevata mole di lavoro gravante sul suo ufficio, infatti, possono essere presi in considerazione.

Il danno che la dottoressa Annarita Fornaciari è chiamata a risarcire, conseguentemente, può essere determinato in 500.000,00 euro.

**3.** Per le considerazioni sopra esposte, l'odierna convenuta è responsabile del **danno** cagionato alla AUSL di Reggio Emilia, pari a complessivi 500.000,00 euro, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.

In sede di esecuzione si dovrà tenere conto di quanto eventualmente recuperato dall'Amministrazione dalla SIRIO spa; tuttavia, limitatamente alla misura del 50%, in ragione della circostanza che la convenuta è stata riconosciuta responsabile, e conseguentemente condannata, al 50% del danno subito dall'Amministrazione di appartenenza.

**4.** Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta Annarita Fornaciari al pagamento, a titolo di risarcimento del danno erariale, in favore della Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, dell'importo complessivo di 500.000,00 euro (cinquecentomila/00 euro), oltre agli interessi legali dalla data di deposito della

**SENT. N. 22/2024/R**

presente sentenza all'effettivo soddisfo; quanto sopra, salvo a tenere conto, in sede di esecuzione, nella misura del cinquanta per cento, di quanto recuperato dall'Amministrazione.

Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 76,74 (settantasei/74 euro).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Riccardo PATUMI

Marco CATALANO

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)